



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Intesa, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE per l'assegnazione alle Regioni di risorse vincolate, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per l'anno 2011, alla realizzazione degli obiettivi del Piano sanitario nazionale ed accantonate con deliberazione n. 16 del 20 gennaio 2012 del CIPE per il finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine.

Rep. Atti n. 326/CSR del 22/11/2012

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nella odierna seduta del 22 novembre 2012:

VISTA la delega a presiedere l'odierna seduta conferita al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea;

VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, la quale all'articolo 1, comma 34, prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con questa Conferenza, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale;

VISTO il successivo comma 34bis, aggiunto dall'articolo 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 79, comma 1quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (aggiunto dalla relativa legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133), che prevede quanto segue: "Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale le regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del Fondo sanitario nazionale ai sensi del comma 34. La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente";





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTO l'articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 il quale dispone in via generale che il riparto delle risorse alle Regioni per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

VISTA la deliberazione del CIPE n. 16 del 20 gennaio 2012, concernente la ripartizione tra le Regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nell'ambito del fondo sanitario nazionale 2011, la quale dispone che un importo pari a 2.000.000 di euro è accantonato per il finanziamento di progetti regionali ed interregionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine da approvarsi successivamente in questa Conferenza, su proposta del Ministero della salute;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione del CIPE stabilisce, altresì, che i menzionati progetti saranno successivamente sottoposti all'esame finale del CIPE;

VISTA la lettera in data 30 ottobre 2012 con la quale il Ministero della salute, ai fini dell'utilizzazione della predetta somma pari a 2.000.000 di euro, ha trasmesso, per il perfezionamento dell'intesa in questa Conferenza, una proposta di deliberazione CIPE per il finanziamento di un progetto interregionale denominato "Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale";

VISTA la lettera del 9 novembre 2012 con la quale la proposta di deliberazione CIPE di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

VISTA la nota del 15 novembre 2012 con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l'avviso tecnico favorevole;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e Province autonome sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE in esame, Allegato sub A, parte integrante del presente atto;


SANCISCE INTESA

sulla proposta di assegnazione delle risorse di cui in premessa, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Prof. Giampaolo Vittorio D'Andrea



ALLEGATO A

Proposta di deliberazione CIPE per l'approvazione del progetto interregionale "Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale" a valere sulla quota delle risorse vincolate per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2011, ai sensi dell'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e successive modificazioni.

Con l'intesa espressa dalla Conferenza Stato - Regioni nella seduta del 20 aprile 2011 (Rep. Atti n. 83/CSR) sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2011, è stata destinata una ulteriore somma di due milioni di euro al finanziamento di progetti regionali in materia di controlli sulla contaminazione da diossine.

Ai fini dell'utilizzazione della suddetta somma si propone un unico progetto interregionale, avente ad oggetto: "Piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine negli alimenti di origine animale" per l'anno 2011 (di cui all'allegato II), in attuazione del quale le singole Regioni presentano specifici programmi.

Con il suddetto progetto si intende realizzare un piano di monitoraggio per la ricerca delle diossine nei prodotti di origine animale in aree che presentano fattori di rischio antropico che possono determinare una contaminazione chimica della catena alimentare nonché di monitorare la filiera ittica che rappresenta, per la sua posizione nella catena alimentare, un punto di accumulo dei contaminanti ambientali.

Ai fini della determinazione del criterio di ripartizione delle somme da assegnare alle singole Regioni, la presente proposta fa riferimento alle aree individuate come Siti di Interesse Nazionale (SIN) da provvedimenti del Ministro dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata, emanati ai sensi dell'articolo 252, commi 1 e 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente norme in materia ambientale. La tabella di cui all'Allegato I definisce per ciascuna Regione l'intero importo assegnato, evidenziando le quote del settantacinque e del venticinque per cento da erogarsi sulla base di quanto di seguito specificato.

Sono individuate le modalità di accesso alle risorse di seguito riportate.

Le Regioni sono tenute a presentare, entro sessanta giorni decorrenti dall'espressione dell'Intesa della Conferenza Stato-Regioni sulla presente proposta, i programmi attuativi, approvati con delibera regionale, al Ministero della salute, Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione sulla base del suindicato progetto interregionale tenuto conto delle linee progettuali, di cui all'allegato II della presente proposta di delibera.

Ciascun programma attuativo dovrà essere corredato di un prospetto che evidenzi:


- gli obiettivi che si intendono conseguire;
- il termine entro il quale tali obiettivi devono essere raggiunti: 31 dicembre 2013;
- i costi connessi;
- gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'investimento proposto.

Ai fini dell'ammissione al finanziamento e della relativa erogazione delle risorse a titolo di acconto per una somma pari al settantacinque per cento, la Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione valuta i singoli programmi attuativi entro trenta giorni dal loro

ricevimento, dando comunicazione dell'esito alla Direzione generale della programmazione sanitaria per i necessari adempimenti di competenza.

L'approvazione dei programmi è demandata al Comitato per la verifica dei livelli essenziali di assistenza, istituito dall'articolo 9 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/CSR) che vi provvede entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria. Nel caso una o più Regioni non presenti nei termini stabiliti il programma attuativo o lo stesso non venga approvato, si provvederà a ripartire la relativa quota alle restanti Regioni, secondo i criteri di cui all'allegato I.

Ai fini dell'erogazione del saldo residuo pari al venticinque per cento, le Regioni devono trasmettere alla Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione una relazione consuntiva degli esiti del programma nonché provvedere all'inserimento dei dati dei controlli effettuati nel Portale del Sistema Informativo Veterinario (www.vetinfo.sanita.it) del Ministero della salute, utilizzando il sistema applicativo Sistema Informativo Nazionale Veterinario per la Sicurezza Alimentare (SINVSA).





ALLEGATO I

FSN 2011 : Tabella di riparto delle somme da assegnare alle Regioni per la proposta di delibera CIPE per progetto interregionale su monitoraggio contaminanti nella catena alimentare.

Regione/P.A.	Numero di SIN/Regione	Numero di SIN/Regione al netto delle RSS e PPAA con Sicilia al 49,11%	incidenza % numero SIN/regione della colonna (2)	quota nominale per Regione da ripartire	quota di acconto (75%)	quota a saldo (25%)	
	(1)	(2)	(3)	(4)= 2000000* incidenza % della colonna (3)	(5) = (4) * 75%	(6) = (5) * 25%	
Piemonte	5,00	5,00	10,63%	€ 212.605	€ 159.454	€ 53.151	
Valle D'Aosta	1,00		0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	
Lombardia	7,00	7,00	14,88%	€ 297.647	€ 223.235	€ 74.412	
P.A. Bolzano	1,00		0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	
P.A. Trento	1,00		0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	
Veneto	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Friuli Venezia Giulia	2,00		0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	
Liguria	3,00	3,00	6,38%	€ 127.563	€ 95.672	€ 31.891	
Emilia Romagna	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Toscana	5,00	5,00	10,63%	€ 212.605	€ 159.454	€ 53.151	
Umbria	1,00	1,00	2,13%	€ 42.521	€ 31.891	€ 10.630	
Marche	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Lazio	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Abruzzo	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Molise	1,00	1,00	2,13%	€ 42.521	€ 31.891	€ 10.630	
Campania	6,00	6,00	12,76%	€ 255.126	€ 191.344	€ 63.781	
Puglia	4,00	4,00	8,50%	€ 170.084	€ 127.563	€ 42.521	
Basilicata	2,00	2,00	4,25%	€ 85.042	€ 63.781	€ 21.260	
Calabria	1,00	1,00	2,13%	€ 42.521	€ 31.891	€ 10.630	
Sicilia (*)	4,00	2,04	4,33%	€ 86.556	€ 64.917	€ 21.639	
Sardegna	3,00		0,00%	€ 0	€ 0	€ 0	
Totale	57	47,0356	100,00%	€ 2.000.000	€ 1.500.000	€ 500.000	
€ 76.709	quota di compartecipazione della Regione Sicilia al finanziamento ex comma 830, Legge n.296/2006						
Importo totale da ripartire ex intesa CSR N. 83/2011 - FSN 2011				€ 2.000.000,00			

(*) Per la Sicilia sono state effettuate le ritenute previste come concorso della regione ex comma 830 della L. 296/2006 (49,11%) sul totale delle somme assegnate. Ne consegue che la quota parte finanziata dalla Regione Sicilia ammonta per differenza a 76.709 euro.



ALLEGATO II

PROGETTO INTERREGIONALE “PIANO DI MONITORAGGIO PER LA RICERCA DELLE DIOSSINE NEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE”

Le diossine, i policlorobifenili (PCB) diossina-simili ed i PCB sono contaminanti organici persistenti nell'*ambiente*. Sono sostanze chimiche tossiche per l'uomo, per gli animali e per l'ambiente stesso. Il composto più tossico è la tetraclorodibenzo-p-diossina o TCDD. Dal 1997 l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) ha classificato tale molecola in classe I come *cancerogeno* certo per l'uomo. Inoltre sono in grado di esercitare effetti negativi sul sistema nervoso, effetti tossici sul sistema immunitario ed endocrino ed alterare la funzione riproduttiva. Ad elevate concentrazioni, le diossine possono ritrovarsi anche nel latte materno.

L'assorbimento per ingestione rappresenta la via di ingresso principale per l'uomo. Le diossine, infatti, si depositano e si accumulano nel suolo, passano nei vegetali e da qui negli animali da reddito e nelle produzioni derivate (carni, latte, uova). Anche l'ambiente marino e quello delle acque interne può rappresentare un'importante fonte di esposizione per l'uomo legata al consumo di prodotti ittici.

Al pari di molti inquinanti ambientali, le diossine danno luogo a fenomeni di *biomagnificazione* nelle catene trofiche e di *bioaccumulo* negli animali e nell'uomo, fenomeno che in organi e tessuti ricchi di lipidi determina il raggiungimento di concentrazioni tossiche per l'organismo.

Le diossine, quindi, rappresentano un importante problema di salute pubblica tanto che, nel 2001, è stata adottata una strategia comunitaria al fine di limitare o eliminare la loro emissione nell'ambiente e ridurre la presenza di diossine in alimenti e mangimi.

Con il **regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006**, sono stati definiti tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari e, nello specifico, delle diossine, PCB diossina simili e PCB, con l'obiettivo di mantenere tale tenori a livelli accettabili sul piano tossicologico ai fini della tutela della salute pubblica.

Con la **raccomandazione 2011/516/UE del 23 agosto 2011** sono stati introdotti i livelli d'azione (concentrazioni inferiori ai tenori massimi) che rappresentano uno strumento ad uso delle autorità competenti e degli operatori per evidenziare i casi in cui è necessario avviare indagini per individuare le fonti di contaminazione e prendere opportuni provvedimenti per la riduzione o eliminazione della sorgente.

Inoltre viene chiesto agli Stati membri di eseguire specifici monitoraggi sulla presenza di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nei mangimi e negli alimenti. I dati raccolti sono oggetto di valutazioni scientifiche da parte dell'Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare

(EFSA), le cui conclusioni forniscono indispensabili elementi per un riesame dei limiti garantendo, in tal modo, standard di garanzia della sicurezza alimentare sempre più elevati e stringenti.

Alcune aree del nostro territorio presentano fattori di rischio per la presenza di poli industriali, discariche ecc. che possono comportare evidenti risvolti sulla sicurezza chimica della catena alimentare. In Italia, ai sensi dell'articolo 252, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono stati censiti e delimitati, con appositi provvedimenti del Ministero dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare, di concerto con le Regioni interessate, n.57 Siti di Interesse Nazionale (SIN).

Si è reso, pertanto, necessario predisporre un progetto interregionale per il monitoraggio sui contaminanti ambientali nel pescato nonché negli alimenti prodotti in prossimità dei SIN per valutarne la presenza negli alimenti di origine animale.

Per l'attuazione di tale progetto ciascuna regione predispose programmi attuativi finalizzati alla ricerca delle diossine in cui siano:

- individuati gli obiettivi;
- i costi connessi;
- definiti gli indicatori, preferibilmente numerici, che consentano di misurare la validità dell'investimento proposto;
- individuati i SIN all'interno dei quali o nelle cui vicinanze sia programmato il prelievo di almeno 30 campioni sulle matrici individuate dal piano di monitoraggio SIN (latte ovino, uova, mitili o vongole);
- identificati eventualmente, oltre ai SIN, anche altre zone prospicienti aree potenzialmente inquinate, per presenza di stabilimenti petrolchimici, acciaierie, cartiere, incendi e altro, individuando gli allevamenti e le matrici da controllare;
- programmato un monitoraggio delle specie che rappresentano la maggior parte del pescato nazionale;
- previsto l'utilizzo, per ciascuna delle matrici considerate, delle schede di campionamento scaricate dal SINVSA che riportano tutte le informazioni richieste dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA);
- individuata l'Azienda sanitaria locale (ASL) responsabile del prelievo e dell'inserimento delle informazioni presenti nel verbale nel sistema SINVSA;
- individuato l'Istituto Zooprofilattico sperimentale (IZS) che effettuerà le analisi e che inserirà i dati analitici nel sistema SINVSA.

